

TRIBUNALE DI CAGLIARI

Prima Sezione Civile, composto dai Signori:

Dott.ssa Maria Mura	Presidente
Dott. Ignazio Tamponi	Giudice rel.
Dott.ssa Maria Teresa Spanu	Giudice

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

nella causa iscritta al n.2643 del Ruolo V.G. per l'anno 2008, promossa da:

*****, rappresentata e difesa dall'avv. *****.

Ricorrente

CONTRO

*****, residente in Capoterra ed elett.te domiciliato in Cagliari presso lo studio del procuratore avvocato Rosalia Pacifico che lo rappresenta, in virtù di delega in calce al ricorso, e lo difende.

Convenuto

Letto il ricorso con il quale l'avvocato ***** ha chiesto, ai sensi dell'art. 28 della legge 13.6.1942 n.794, la liquidazione delle spese, diritti ed onorari nei confronti del proprio cliente ***** per l'opera professionale prestata in suo favore;

esaminati gli atti e rilevato che la parte convenuta si è costituita sostenendo di avere concluso con il professionista ricorrente un accordo in forza del quale il compenso era stato determinato in complessivi euro 1.150,00, importo peraltro già integralmente versato al ricorrente;

ritenuto che il convenuto ha, quindi, contestato nell'*an* il diritto al compenso, ampliando, altresì, il *thema decidendum* con riferimento all'intervenuta estinzione del credito del professionista;

ritenuto che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità: "La speciale procedura di liquidazione dei compensi per le prestazioni giudiziali degli avvocati in materia civile, regolata dagli articoli 28 e seguenti della legge n. 794 del 1942, non è applicabile quando la controversia riguardi non soltanto la semplice determinazione della misura del compenso spettante al professionista, bensì anche altri oggetti di accertamento e decisione, quali i presupposti stessi del diritto al compenso, i limiti del mandato, l'effettiva esecuzione delle prestazioni e la sussistenza di cause estintive o limitative della pretesa azionata" (Cass. 10 agosto 2007 n. 17622); "Lo speciale procedimento abbreviato di cui agli articoli 28 e 29 legge n. 794 del 1942 e 68 del R.D.L. n. 1578 del 1933 può essere proposto dall'avvocato soltanto per ottenere la liquidazione delle spese, dei diritti e degli onorari giudiziali nei confronti del proprio cliente sempre che sussista

uno dei presupposti previsti da dette norme, in quanto non vengano contestati il rapporto di clientela o il credito vantato”. (Cass. 30 agosto 2001 n. 11346);

ritenuto altresì che < In tema di liquidazione di diritti ed onorari di avvocato anche quando l’inesistenza dei presupposti per l’applicazione del procedimento speciale ex artt. 28 e 29 della legge n. 794 del 1942 emerga all’udienza di comparizione delle parti dopo la regolare costituzione del contraddittorio deve essere dichiarata esclusivamente l’inammissibilità del ricorso senza disporre il mutamento del rito al fine di consentire la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie davanti al giudice competente> (Sez. 2, Sentenza n. 23344 del 09/09/2008);

ritenuto che sussistano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente procedimento

PER QUESTI MOTIVI

Dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione civile del Tribunale, il 9/3/2011.

Il Presidente
dott.ssa Maria Mura

Il Giudice estensore
dott. Ignazio Tamponi